



*Università degli Studi di Bari*  
*Facoltà di Lingue e Letterature Straniere*

P R E S I D E N Z A

Prot. n. 107-2011

Bari, 10/02/2011

Al rappresentante legale  
Dott.ssa Angela R. Lattanzio  
La Provincia Barletta-Andria-  
Trani  
Uffici di Margherita di Savoia –  
Andria  
e alle Rappresentanze Sindacali  
71044 Margherita di Savoia

Alla Regione Puglia  
Assessorato Formazione  
Professionale,  
Pubblica Istruzione  
Diritto allo Studio, Politiche del  
Lavoro e Cooperazione  
Via Corigliano, 1  
70123 Bari

Alla Direzione Regionale e  
Provinciale del Lavoro  
Settore Ispezione del Lavoro  
Area Formazione  
Lungomare Trieste, 29  
70100 Bari

All'INAIL  
Corso Trieste, 29  
70126 Bari

Alla Sign.na Marika Distaso  
Via N. Rota 8  
71044 Margherita di Savoia

e.p.c


Area Orientamento allo Studio e  
Al Lavoro  
Settore II – Orientamento al  
Lavoro

**Oggetto:** Convenzione tra la Facoltà di Lingue e Letterature Straniere dell'Università degli Studi di Bari e la Provincia di Barletta-Andria-Trani, per tirocinio di formazione ed orientamento. Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 142 del 25.3.1998 – art.4 – V comma.

Si trasmette per gli adempimenti di vostra competenza, allegata alla presente, la convenzione di tirocinio di cui all'oggetto ed il relativo progetto formativo riguardante la studentessa Distaso Marika.

IL PRESIDE

(Prof. Pasquale Guaragnella)



CONVENZIONE DI TIROCINIO  
DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO

(AI SENSI DELL'ART. 4, V° c., D.M. 25/3/1998, N. 142)

TRA

La Facoltà di LINGUE E LETTERATURE STRANIERE dell'Università degli Studi di Bari con sede in VIA GARRUBA, 6 - 70122 - Bari codice fiscale 80002170720 d'ora in poi denominato «soggetto promotore», rappresentato/a dal Preside Prof. PASQUALE GUARAGNELLA nato a BARI il 15.08.1946, nella sua qualità di Preside di Facoltà

E

La Provincia Barletta - Andria - Trani con sede legale ad Andria (BT) in P.zza S. Pio X n°9 tel. 0883.1976720 d'ora in poi denominata «soggetto ospitante», rappresentata dalla dott.ssa Angela R. LATTANZIO nata a Barletta (BT) il 22.9.1968, codice fiscale LTTNLR68P62A669U.

Premesso

che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a), della legge 24 giugno 1997, n. 196, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, 1859, come modificata dalla legge 20 gennaio 1999, n. 9



Si conviene quanto segue:

Art. 1

ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e del D.M. 25 marzo 1998, n. 142, la Provincia di Barletta - Andria - Trani si impegna ad accogliere presso le sue strutture soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento su proposta del soggetto promotore, ai sensi dell'art. 2 del D.M. 25 marzo 1998, n. 142.

Art. 2

1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), della legge n. 196 del 1997 non costituisce rapporto di lavoro.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante.
3. Per ciascun tirocinante iscritto nell'impresa ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:
  - il nominativo del tirocinante;
  - i nominativi del tutore e del responsabile aziendale;
  - obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;
  - le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
  - gli estremi identificativi delle assicurazioni Inail e per la responsabilità civile.



## Art. 3

1. Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante e' tenuto a:  
svolgere le attivita' previste dal progetto formativo e di orientamento;  
rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;  
mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

## Art. 4

1. Il soggetto promotore assicura il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail, nonche' per la responsabilita' civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli Istituti assicurativi ed al soggetto promotore.
2. Il soggetto promotore si impegna ai sensi dell'art. 5 D.M. 142/98 a far pervenire alla regione o alla provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonche' alle rappresentanze sindacali aziendali, copia della Convenzione di ciascun progetto formativo e di orientamento.

## Art. 5

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e per quanto di ragione espressamente acconsentire, che i dati personali comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, vengano trattati esclusivamente per la finalita' della



convenzione mediante consultazione, elaborazione manuale e/o automatizzata. Inoltre, per i fini statistici, i suddetti dati, trattati esclusivamente in forma anonima, potranno essere comunicati a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il proseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono. Titolari dei dati personali per quanto concerne il presente articolo, sono rispettivamente l'Ente e l'Università. Le parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dall'art. 13 della legge 675 del 31.12.1996.

Art. 6

La presente convenzione avrà la durata di 1 anno e si intenderà automaticamente rinnovata per un eguale periodo in mancanza di disdetta di una delle due parti, da inviarsi, a mezzo raccomandata, tre mesi prima della scadenza.

Data, 01.02.2011

(firma per il soggetto promotore)

*Esquale Jurequille*



(firma per il soggetto ospitante)

*Angela Lattanzio*  
 Dirigente  
 Politiche Comunitarie

C:\word\testi conv. stages - Facoltà

e  
 Servizi al Cittadino  
 L. Lattanzio Angela Lattanzio



*[Handwritten signature]*  
 4

